

PARTE DEL REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE DI BOLOGNA

Capo VII IGIENE DELLA CONVIVENZA UOMO-ANIMALE

Sezione I (COMPETENZE)

Art.268 - Competenze del Comune

1. Il Comune esercita le attribuzioni in materia di autorizzazione amministrativa relativamente a :
 - a) stalle di sosta e locali in genere per il temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile;
 - b) allevamenti di suini annessi a caseifici o altri stabilimenti che utilizzano rifiuti alimentari;
 - c) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
 - d) canili e pensioni per animali gestiti da privati o da enti;
 - e) giardini zoologici;
 - f) allevamenti a fini sperimentali;
 - g) pesca a pagamento nei laghetti;
 - h) lavorazione scarti di origine animale;
 - i) attività commerciali con vendita di animali e prodotti di supporto in esercizi di medie e grandi dimensioni;
 - l) smaltimento tramite incenerimento o sotterramento di carcasse e altri rifiuti di origine animale ad alto rischio;
 - m) attivazione di cimiteri per animali d'affezione;
 - n) impianti per la incubazione di uova;
 - o) trasporto animali vivi;
 - p) produzione latte.
2. Il Comune riceve la comunicazione relativa all'avviamento di attività commerciali in esercizi di vicinato.
3. Il Comune adotta i provvedimenti di polizia veterinaria, sentita l'Azienda USL ,ai sensi dell'art.160 del DPR n.320/1954.
4. Il Comune gestisce l'anagrafe canina comunale e il censimento delle colonie feline ai sensi della Legge n.281/1991 e della Legge Regionale E.R. n.27/2000.
5. Al Comune compete la gestione del canile comunale.
6. Il Comune ha competenza in materia di vigilanza sul benessere e sulla sanità animale., sulle strutture , impianti ed esercizi che coinvolgono animali
7. Il Comune, su proposta degli organi di vigilanza, può adottare provvedimenti prescrittivi a fini di tutela della sanità animale e della salute pubblica.
8. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Comune si avvale dell'Azienda USL

Art.269 - Competenze dell'USL

1. L'Azienda USL fornisce al Comune il parere ai fini dell'adozione di autorizzazioni amministrative e di atti prescrittivi di competenza del Comune stesso.
2. L'Azienda USL, ai fini del controllo sui requisiti igienico sanitari, riceve le richieste e rilascia nulla osta sanitario per le attività per le quali non è prevista autorizzazione amministrativa del Comune :
 - a) allevamenti, esclusi quelli soggetti ad autorizzazione amministrativa del Comune;
 - b) acquicoltura;
 - c) elicicoltura;
 - d) lombricoltura;

- e) allevamento, trasporto commercializzazione di larve a uso di esca per la pesca;
- f) mercati, fiere ed esposizioni animali;
- g) punti di stazionamento animali annessi a ippodromi, cinodromi, maneggi e simili;
- h) commercio in esercizi di vicinato (previa comunicazione degli interessati al Comune);
- i) esercizi di toelettatura per animali.

3. L'Azienda USL detiene il registro degli esercenti attività apistica.

4. L'Azienda USL autorizza la destinazione all'alimentazione animale dei prodotti per alimentazione umana ritenuti non idonei al consumo umano.

5. L'Azienda USL provvede alla profilassi e alla polizia veterinaria, all'ispezione e alla vigilanza sugli animali, sull'alimentazione zootecnica, sulla sanità animale, sui farmaci di uso veterinario, sulle attività che coinvolgono gli animali e sul benessere animale nella collettività civile; è inoltre titolare della vigilanza su tutte le attività che impegnano animali e sul trasporto di animali vivi.

6. L'Azienda USL propone al Comune l'adozione di provvedimenti amministrativi in caso di inottemperanza alle norme vigenti e/o di carenza dei requisiti prescritti dalle norme e dal presente Regolamento.

Art.270 - Competenze dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale costituisce l'organo di supporto per l'Azienda USL, svolgendo tutte le determinazioni analitiche richieste nell'ambito dell'attività autorizzativa e di vigilanza e fornendo consulenza tecnico-scientifica di competenza; fornisce inoltre consulenza al Comune alle condizioni previste dall'art.16 del presente Regolamento.

Sezione II (GESTIONE DELL'ANIMALE)

Art.271 - Detenzione di animali

1. Nell'aggregato urbano è consentito tenere unicamente animali di affezione purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono allevati siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.

2. I proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie, adottano tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi .

3. Per le specie selvatiche ed esotiche protette, la detenzione è vincolata al possesso del certificato di origine e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali.

4. Per evitare che siano sporcate aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, il Comune, qualora sussistano motivi igienico sanitari riscontrati dall'Azienda USL dispone con ordinanza il divieto di accesso a dette aree per cani o altri animali.

Art.272 - Custodia e circolazione dei cani

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria i cani circolanti per le vie, in altri luoghi aperti al pubblico o nei luoghi in comune degli edifici in condominio, portano, se non condotti al guinzaglio, idonea museruola, a cura dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo. Il cane sia di indole aggressiva è condotto con museruola e guinzaglio.

2. Nei locali pubblici, ad eccezione di quelli in cui si lavorano, somministrano, vendono alimenti in cui è vietato l'ingresso di animali e nei pubblici mezzi di trasporto, i cani portano la museruola e sono tenuti al guinzaglio.

3. Nelle aree attrezzate come le aree di sgambatura, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero senza museruola, sotto la propria responsabilità, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti. Il cane di indole aggressiva porta idonea museruola.

4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi : entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e nelle aree all'uopo predisposte; i cani da pastore e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze Armate, della Polizia e delle Forze dell'ordine, quando utilizzati per servizio.

5. Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola possono essere concessi dal Comune a richiesta, per motivi inerenti allo stato anatomico, fisiologico, o patologico dell'animale che non consentano l'uso della museruola senza danno oppure per particolari necessità di addestramento e utilizzo. Il Comune accorda il consenso previo parere favorevole dell'Azienda USL.

6. I conduttori dei cani provvedono alla raccolta ed al corretto smaltimento delle deiezioni dei loro animali. È proibito consentire la defecazione e la minzione dei propri animali sotto i portici , sui marciapiedi, nei giardini pubblici e altri spazi aperti al pubblico ; in ogni caso i conduttori sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi dei loro animali. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

Art.273 - Obblighi per i proprietari e i detentori di cani

1. I cittadini proprietari o comunque aventi la materiale custodia di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina e alla loro identificazione tramite tatuaggio o inserimento di microchip effettuato da medico veterinario ai sensi della L.R. Emilia Romagna n.27/2000.

2. Chiunque abbia la custodia, anche temporanea, di cani provvede alla pulizia giornaliera delle aree private ove i cani vengono custoditi oltre che al loro mantenimento.

3. Tutti i cani tenuti all'aperto hanno a disposizione una cuccia o idoneo ricovero, sopraelevato di almeno 5 cm. da terra, che permetta all'animale di sdraiarsi e di alzarsi in stazione quadrupedale e una tettoia di dimensione doppia di quella della cuccia; hanno sempre a disposizione idonei abbeveratoi con il necessario ricambio d'acqua. Per i cani tenuti alla catena, la lunghezza della catena non è inferiore a otto metri, misurati con la catena posta a terra; la catena è scorrevole e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità.

4. I recinti per la custodia dei cani hanno una superficie non inferiore a nove metri quadrati per un singolo animale, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto e per un numero massimo di 4 cani. Sono esentati i canili municipali e i rifugi riconosciuti già in essere di cui alla Legge n. 281/1991 e alla L.R. Emilia Romagna n.27/2000.

Art.274 - Gatti liberi sul territorio

1. Salvo quanto stabilito dalla L.R Emilia Romagna n.27/2000 e dalla Legge n.281/92, le colonie feline esistenti sul territorio sono censite e registrate presso l'Ufficio Diritti Animali del Comune.

2. I responsabili di tali colonie provvedono al mantenimento di condizioni sanitarie e igieniche idonee al benessere degli animali e tali da non arrecare disturbo ai cittadini, anche provvedendo allo smaltimento dei residui alimentari e organici.

3. I responsabili delle colonie favoriscono il contenimento delle nascite, avvalendosi gratuitamente delle strutture dell'Azienda USL o altre.

Art.275 - Esportazione di animali al seguito

1. L'esportazione di animali al seguito del viaggiatore è consentita qualora siano soddisfatte le norme previste dall'art.59 del D.P.R. n.320/54, e dal D.M. 10.4.1996 oltre che le condizioni zoosanitarie stabilite dai Paesi importatori.

Art.276 - Tutela del benessere animale

1. E' tutelato il benessere degli animali di affezione, degli allevamenti, durante il trasporto e degli animali utilizzati a fini sperimentali.

Art.277 - Smaltimento dei rifiuti di origine animale e carcasse

1. Ai fini del loro smaltimento, le deiezioni animali e gli scarti animali inclusi nella categoria di "rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca e acquacoltura", anche relativamente alle fasi che precedono l'eventuale utilizzo degli scarti per la produzione di alimenti per animali, sono disciplinati dal D.Lgs. n.22/1997.

2. Lo smaltimento delle carcasse e degli altri rifiuti di origine animale, come individuati dal D.Lgs. n.508/1992, è disciplinato dallo stesso decreto e successive integrazioni e modifiche.

3. I rifiuti animali "a basso rischio" possono essere destinati alla produzione di alimenti per animali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.508/1992 e al D.M. 26.3.1994.

4. I rifiuti animali "ad alto rischio", possono essere eliminati tramite incenerimento o sotterramento nei casi previsti dall'art.3 del D.Lgs. n.508/1992.

5. Le carcasse e i rifiuti prodotti dagli stabilimenti sperimentali, di diagnosi e cura animale sono classificati "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" ai sensi del D.Lgs. n.22/1997 e sono pertanto smaltiti con le modalità prescritte dal D.M. n.219/2000.

Art.278 - Narcosi a distanza

1. Qualora animali vaganti ritenuti pericolosi non possano essere catturati con i normali sistemi di contenzione, l'Azienda USL può incaricare gli agenti autorizzati dall'autorità competente all'uso di strumenti idonei per narcosi a distanza e può chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine; qualora ritenuto necessario per la tutela della pubblica incolumità, l'Azienda USL propone al Sindaco l'adozione di ordinanza contingibile ed urgente per l'abbattimento degli animali. Il costo degli interventi è a carico del proprietario degli animali stessi.

Art.279 - Disciplina igienico sanitaria dei cimiteri per animali

1. L'attivazione dei cimiteri per animali d'affezione necessita dell'autorizzazione del Comune previo parere favorevole dell'Azienda USL.

2. I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione sono ubicati al di fuori del centro urbano, in suolo idoneo sotto i seguenti aspetti:

- a) per struttura geologica e mineralogica;
- b) per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno;
- c) per il livello della falda freatica.

3. Ciascuna fossa è scavata a profondità tale da assicurare una distanza non inferiore a m 1,50 tra la faccia superiore del contenitore e il piano di campagna; la fossa è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al contenitore e quella affiorata dalla profondità sia alla superficie.

4. Per le inumazioni è consentito esclusivamente l'uso di contenitori a chiusura ermetica in legno o altro materiale biodegradabile.

5. Nei colombari destinati alla tumulazione ogni contenitore è posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta o costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

6. Per l'inumazione e la tumulazione degli animali racchiusi in contenitori è richiesto il certificato rilasciato dal medico veterinario curante che attesti l'assenza di malattie infettive o parassitarie di cui agli artt. 1 e 5 del D.P.R. n.320/54.

7. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui al comma precedente, la carogna è incenerita presso idonea struttura autorizzata e il trasporto avviene secondo le normative vigenti relative ai rifiuti sanitari pericolosi.

8. Le ceneri, derivanti dall'incenerimento di ciascun animale sono raccolte in apposita urna cineraria riportante all'esterno le generalità del proprietario, con le caratteristiche segnaletiche dell'animale. Le urne cinerarie possono essere collocate in colombario presso i cimiteri per animali oppure consegnate al proprietario dell'animale.

9. Gli addetti all'impianto cimiteriale sono dotati di mezzi di protezione personale e soggetti ai controlli e ai provvedimenti profilattici previsti dalle vigenti norme per la protezione dei lavoratori dai rischi biologici, fisici e chimici.

10. La gestione dell'impianto cimiteriale è dotata di registro, vidimato annualmente in ogni sua pagina dall'Azienda USL, che riporta per ogni animale il tipo di animale, il proprietario, la data di accettazione, il punto di inumazione o tumulazione; le certificazioni veterinarie acquisite sono allegate al registro.

11. Il turno di esumazione non è inferiore a 10 anni; il terreno liberato, fatte salve eventuali necessità di rigenerazione, è utilizzabile per nuove tumulazioni.

12. I rifiuti da esumazione e da estumulazione e quelli prodotti da altre attività cimiteriali, sono smaltiti con le modalità prescritte dal D.M. n.219/2000.

13. La vigilanza sull'impianto cimiteriale è esercitata dall'Azienda USL, la quale in caso di inosservanza delle presenti norme, oltre a proporre al Comune gli eventuali provvedimenti amministrativi, provvede alla irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 344 del Testo Unico leggi sanitarie.

Art.280 - Profilassi della rabbia

1. Le misure per la prevenzione della rabbia sono regolamentate nel Capo IV del presente Regolamento (Prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie).

Sezione III (CANILE COMUNALE)

Art.281 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti funzioni:

- a) garantire la presenza e il funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti;
- b) gestire il canile municipale in proprio o tramite soggetti abilitati;
- c) aggiornare l'anagrafe canina con i dati forniti dal canile;
- d) definire l'ammontare dei costi che i proprietari degli animali devono sostenere per i servizi resi dal canile: retta giornaliera, spese sanitarie, spese di cattura, costi per l'identificazione; (eliminare: il Comune può definire inserire: "eventuali") criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche o sociali;
- e) concordare con l'eventuale gestore l'orario di apertura al pubblico.

Art.282 - Competenze dell'Azienda USL

1. Le competenze dell'Azienda USL sono previste dall'art. 4 della L.R. 27/2000 e sono in particolare:

- a) vigilanza sull'adeguatezza delle strutture;
- b) gestione sanitaria;
- c) sterilizzazione dei cani ospitati.

2. Le competenze richiamate, ove applicabili, sono estese anche ai gatti.

3. L'Azienda USL esprime parere su tutto il materiale informativo e documentario distribuito all'interno della struttura.

Art.283 - Volontariato

1. Le associazioni protezionistiche collaborano allo svolgimento dei compiti attribuiti al Comune dalle vigenti norme.

2. Le associazioni possono gestire il canile tramite convenzione con il Comune ai sensi delle normative vigenti e del Regolamento dei contratti.

Art.284 - Conduzione della struttura

1. Il Comune gestisce il canile municipale direttamente o tramite associazione convenzionata.

2. Il gestore del canile garantisce il benessere degli animali ospiti, provvede al controllo del territorio e alla cattura dei cani, assicura il recupero di animali feriti o incidentati anche nelle ore notturne.

3. Il gestore garantisce la corretta gestione della struttura, fornisce un servizio di custodia diurna, notturna e festiva, cura la pulizia giornaliera della struttura e la disinfestazione quando prescritta.

4. Nella struttura di ricovero sono garantite le funzioni di assistenza sanitaria previste dalle vigenti norme.

Art.285 - Fruttori della struttura di ricovero

1. Sono condotti e ospitati al ricovero:

a) i cani rinvenuti in carenza di custodia e i cani vaganti; sono considerati vaganti i cani incustoditi e privi di museruola;

b) i cani e i gatti detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere;

c) i cani e i gatti i cui proprietari fanno dichiarazione di rinuncia alla proprietà con comunicazione scritta al Comune;

d) i cani e i gatti morsi o morsi tenuti in osservazione per profilassi della rabbia, ai sensi dell'art.50 del presente Regolamento, qualora detta osservazione non sia consentita dall'Azienda USL presso il domicilio del proprietario o detentore;

e) i gatti non inseribili in colonie feline a causa di accertate abitudini domestiche

f) i gatti in stato di libertà catturati ai sensi dell'art. 29 L.R. 27/2000.

Art.286 - Cattura dei cani

1. Il servizio di cattura è svolto dal Comune o da associazioni convenzionate; il servizio, se fornito dal Comune, può esercitarsi in convenzione anche a favore dei Comuni limitrofi.

2. Sono soggetti a cattura i cani di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, in seguito a segnalazione dei servizi di pubblico interesse; la cattura è attuata nel più breve tempo possibile dalla segnalazione.

3. Dopo la cattura, l'operatore attua le procedure utili a contattare il proprietario; qualora non fosse possibile rintracciare il proprietario, l'operatore conduce il cane presso la struttura di custodia.

4. Nel caso che l'animale sia in immediato pericolo di vita, l'operatore informa il veterinario di turno presso l'Azienda USL e concorda un intervento sul posto o presso il canile.

5. Presso il canile l'operatore agente della cattura svolge le seguenti operazioni:

a) verifica del tatuaggio o di altri segni di riconoscimento del cane;

b) registrazione dei dati relativi all'intervento di cattura e al cane;

- c) inserimento nei box di quarantena se disponibili;
- d) ricovero permanente in box, con soggetti compatibili per carattere, sesso, taglia, età;
- e) comunicazione di avvenuto ingresso al Comune e all'Azienda USL e richiesta di intervento (per visita, accertamenti, eventuali terapie ed identificazione).

Art.287 - Gestione degli animali

1. Il gestore del canile :

- a) garantisce le condizioni di igiene della struttura e di contenimento degli animali aggressivi;
- b) garantisce l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- c) assicura la disponibilità dell'animale e vigila affinché questi non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;
- d) comunica all'Azienda USL il sospetto di malattia degli animali ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- e) coadiuva il Veterinario in tutte le operazioni sanitarie, ivi compresi il trasferimento dai box e dall'ambulatorio e il contenimento;
- f) accudisce gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità: alimentazione, disponibilità di acqua pulita, rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, sgambatura;
- g) tiene costantemente aggiornati e trasmettere agli uffici competenti i movimenti degli animali ed il loro stato di adottabilità.

Art.288 - Gestione amministrativa

1. Il gestore del canile :

- a) consente, in orari concordati con il Comune e pubblicizzati l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le proposte di affido o adozione;
- b) tiene puntuale e tempestiva registrazione cronologica di carico e scarico degli animali, da aggiornare almeno una volta al giorno;
- c) fornisce all'Anagrafe canina del Comune i dati necessari alla gestione anagrafica oltre che all'Azienda USL e alla Banca dati centrale quando attiva;
- d) provvede alla ricerca ed individuazione dei proprietari dei cani, li avverte del ritrovamento e procede al più presto alla riconsegna; ha facoltà di richiedere il rimborso delle spese sostenute, rilasciando regolare ricevuta;
- e) collabora con il Comune, la Provincia, l'Azienda USL ed il Volontariato per l'espletamento delle rispettive competenze .

Art.289 - Gestione sanitaria

1. La direzione e la responsabilità sanitaria del Canile sono esercitate dall'Azienda USL, tramite il Veterinario designato dalla stessa cui competono le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria e l'organizzazione delle seguenti funzioni previste dalle vigenti norme:

- a) presenza di un veterinario secondo le necessità di servizio;
- b) vigilanza finalizzata alla salvaguardia del benessere gli animali e affinché siano convenientemente custoditi;
- c) controllo dell'esatta registrazione dei dati relativi agli animali che entrano ed escono dal Canile (registro di carico e scarico);
- d) esecuzione delle operazione di soppressione, ove indispensabili, in modo eutanasico;
- e) vigilanza sullo smaltimento delle carcasse;
- f) sorveglianza nei confronti degli animali in osservazione con sequestro di rigore;
- g) vigilanza sulla idoneità della razione alimentare giornaliera, affinché corrisponda a quella prevista e venga somministrata agli animali nelle ore stabilite;
- h) vigilanza sulle quotidiane operazioni di pulizia, in modo che le condizioni igieniche del canile risultino sempre soddisfacenti;
- i) proposta dei provvedimenti necessari in conformità alla vigente legislazione sanitaria ed anche in riferimento a tutto quanto possa concorrere a migliorare il servizio.

Art.290 - Affidi ed adozioni

1. I cani e i gatti possono essere dati in affido o in adozione nel rispetto delle norme vigenti.
2. I cani e i gatti entrati nel canile possono essere dati in affidamento temporaneo, subito dopo espletate le verifiche sanitarie del caso.
3. Trascorsi 60 giorni dall'entrata in canile, l'adozione può diventare definitiva; durante tale periodo la responsabilità sanitaria dell'animale è a carico dell'affidatario temporaneo.
4. Colui che richiede un'adozione o un affidamento presenta domanda al Comune e al gestore documentando o dichiarando di:
 - a) avere la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
 - b) conoscere la normativa vigente sugli animali d'affezione;
 - c) conoscere le esigenze fondamentali della specie;
 - d) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
 - e) non avere rinunciato ad altre adozioni, salvo dichiarare le ragioni di ogni precedente rinuncia;
 - f) disporre di un luogo idoneo per alloggiare l'animale.
5. L'affidatario restituisce l'animale al legittimo proprietario che si presenti e si qualifichi nel periodo dell'affido temporaneo ovvero entro il termine di 60 giorni dell'ingresso dell'animale in canile.
6. Il gestore compila in modo esauriente il modulo di affidamento e ne trasmette copia al Comune.
7. Gli operatori addetti alle adozioni devono aver frequentato positivamente gli appositi corsi previsti dall'art. 3 della LR 27/2000; il presente comma entra in vigore nell'anno successivo all'istituzione dei corsi stessi.

Art.291 - Proventi dalle offerte

1. I proventi delle offerte, unitamente alle rette di degenza, sono acquisiti dal gestore per essere destinati, in modo vincolato, al miglioramento delle condizioni di vita degli animali e/o al potenziamento della campagna affidi e dell'informazione sulla tutela degli animali.

Sezione IV

(ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE COINVOLGENTI ANIMALI VIVI)

Art.292 - Fiere, concorsi, esposizioni, gare, raduni e concentramenti di animali ecc.

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette al parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi del DPR n. 311/2001.
2. Gli organizzatori delle manifestazioni comunicano preventivamente all'Azienda USL il nominativo del veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica, disponibile per tutta la durata della manifestazione.
3. I luoghi di sosta degli animali assicurano requisiti idonei per il benessere, la custodia e il contenimento degli animali e la possibilità di porre in isolamento gli animali infetti ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n.320/1954.
4. I luoghi dove si svolgono le manifestazioni sono sottoposti ad accurata pulizia, a cura dell'ente organizzatore, durante le manifestazioni e nel corso della giornata successiva al termine della manifestazione stessa.
5. I responsabili delle manifestazioni segnalano all'Azienda USL ogni caso di malattia e di morte degli animali..

6. Nell'ambito delle manifestazioni con animali e anche al di fuori di esse è vietato assegnare animali vivi come premi per gare, concorsi o lotterie.

Art.293 - Commercio di animali d'affezione, ornamentali, selvatici, esotici

1. La legislazione nazionale e regionale disciplina il commercio degli animali d'affezione e ornamentali, degli animali selvatici e delle specie selvatiche ed esotiche protette.

2. Tutti gli esercizi in cui si commercializzano o comunque si detengono animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici possiedono i seguenti requisiti:

- a) quelli strutturali e impiantistici previsti dal Regolamento Edilizio;
- b) pareti lavabili fino a m. 2 di altezza;
- c) magazzino di almeno mq. 5;
- d) almeno un servizio igienico;
- e) non comunicare direttamente con locali di abitazione;
- f) essere mantenuti sempre puliti e ventilati (ventilazione naturale o meccanica);
- g) essere sufficientemente ampi in rapporto al numero e alle specie animali oggetto di commercio; particolari strutture sono previste per il ricovero di animali di grossa taglia, inclusi i rettili esotici e gli animali selvatici, per i quali è sempre garantito un confortevole ed adeguato contenimento, tale da non nuocere alle persone nel rispetto delle norme di sicurezza;
- h) all'interno dell'esercizio possono essere detenuti animali solo se esistono spazi che ne consentano la deambulazione e l'espletamento delle normali funzioni organiche;
- i) sono provvisti di box o di recinti sufficientemente ampi e tali da consentire il benessere degli animali ai sensi della L.R. Emilia Romagna n.27/2000
- l) avere pavimento dei box, recinti e gabbie tale da consentire il deflusso delle urine e l'igienica raccolta delle feci;
- m) avere pavimento di tutti i locali realizzato in materiale lavabile e costruito con adeguata pendenza nonché munito di fognoli per gli scoli con chiusura idraulica;
- n) essere muniti di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili per l'alimentazione degli animali;
- o) essere dotati di acquari, rettilari e quant'altro necessario per la stabulazione di animali, muniti di impianti termici adeguati alle necessità fisiologiche delle specie ricoverate;
- p) disporre di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti e scarti, da rimuovere giornalmente e disinfettare prima dello smaltimento.

3. Negli esercizi di vendita sono tenuti appositi registri di carico e scarico degli animali a disposizione dell'Azienda USL.

4. Ogni caso di malattia o di morte è segnalato tempestivamente all'Azienda USL, che dispone gli eventuali provvedimenti. A tal fine l'esercizio è provvisto di apposita cella o armadio frigorifero o contenitore idoneo ove collocare gli animali deceduti.

5. Al fine di attivare la vigilanza sulle misure precauzionali che debbono essere adottate dai proprietari di animali di particolare pericolosità, quali carnivori selvatici ed esotici, rettili, animali velenosi, l'esercente segnala all'Azienda USL il nominativo e l'indirizzo degli acquirenti di tali animali.

Art.294 - Produzione di alimenti per animali

1. La produzione e il commercio dei mangimi, anche ai fini della prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina, sono disciplinati dalle norme vigenti in materia di produzione di alimenti per animali.

2. I produttori, intermediari e utilizzatori che usano additivi o premiscele dell'elenco contenuto nel D.Lgs n. 123/1999, fanno domanda di riconoscimento o registrazione alla Regione, che rilascia l'autorizzazione, a seguito di delega del Ministero della Salute, su parere dell'Azienda USL.

3. Non è consentito l'uso di residui e rifiuti alimentari per la produzione di mangimi, se non sottoposti ad idoneo trattamento risanatore presso un impianto centralizzato

4. Non è consentito utilizzare animali d'affezione per la produzione di mangimi a base di carne.
5. I prodotti alimentari non idonei al consumo umano, non possono essere utilizzati per l'alimentazione animale se non a ciò specificamente destinati dall'Azienda USL.
6. Le linee di produzione di farine di carne e di pesce sono separate dalle linee di produzione di altri mangimi

Art.295 - Vendita di mangimi e alimenti per animali

1. I rivenditori di mangimi o preparati per l'alimentazione degli animali di qualsiasi specie comunicano all'Azienda USL la loro attività e l'ubicazione della rivendita, anche se abbinata a uno stabilimento di produzione. Tale disposizione si estende agli imprenditori agricoli che producano mangimi composti integrati anche solo per uso aziendale.
2. Sono inoltre tempestivamente comunicate all'Azienda USL le variazioni di indirizzo, di ragione sociale, nonché la cessazione dell'attività.
3. Le confezioni dei mangimi e degli integratori di mangimi corrispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente sulla mangimistica.
4. La vendita dei mangimi per gli animali di allevamento destinati alla macellazione per uso alimentare è disciplinata dalla Legge n. 281/1963 e successive modifiche.
5. Gli alimenti in confezioni sigillate per cani, gatti e altri animali d'affezione possono essere venduti in strutture commerciali non espressamente dedicate agli animali, alle seguenti condizioni :
 - a) che siano conformi alle norme di produzione e commercializzazione dei mangimi;
 - b) che siano mantenuti in apposito scomparto, armadio o scaffale, ovvero , nel caso di alimenti da conservare a basse temperature, in apposito frigorifero o congelatore ad uso esclusivo;
 - c) che tali scomparti siano dotati di targa con la dicitura "Alimenti in confezione per animali";
 - d) che analoga dicitura, fatte salve le norme di etichettatura di cui al DLgs. 17.08.1999 n. 360, appaia sulla confezione di vendita.
6. I prodotti alimentari di scarto, non idonei al consumo umano, non possono essere venduti per l'alimentazione animale, ma sono ritirati da ditte autorizzate.

Art.296 - Allevamenti, sedi di concentrazione di animali e altre strutture soggette a vigilanza

1. Chiunque allevi o detenga a qualsiasi titolo animali produttori di alimenti fa richiesta di registrazione all'Azienda USL.
2. Gli allevamenti non sono ammessi nelle zone definite urbane dal PRG. L'apertura di allevamenti e di ricoveri di animali di qualsiasi specie è consentita al di fuori delle zone urbane a distanza non inferiore a m. 250 dai confini di dette zone; è osservata la distanza di almeno m. 30 dalle strade pubbliche e di m 100 da abitazioni di terzi.
3. L'apertura di allevamenti suini, di larve di mosca carnaria ed avicoli è consentita nelle località situate al di fuori delle zone urbane, a distanza non inferiore a m. 2000 dai confini esterni di dette zone, a m 500 dalle frazioni e dai nuclei abitati, a almeno m 50 dalle strade pubbliche e a m 200 da abitazioni di terzi.
4. Gli allevatori segnalano all'Azienda USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma.

Art.297 - Ricovero di animali

1. I ricoveri assicurano agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche, nel rispetto delle norme sul benessere animale. Consentono in particolare, oltre ad un sufficiente riparo dalle

avversità climatiche, l'esecuzione comoda, igienica e tempestiva di tutte le manualità sanitarie e di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento, oltre che degli interventi richiesti per il buon andamento dell'esercizio, come alimentazione, abbeverata, mungitura, afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume; è inoltre assicurata a cura del titolare la lotta alle mosche e la derattizzazione.

2. I ricoveri per animali hanno inoltre i seguenti requisiti:

- a) i pavimenti sono realizzati in materiale antisdrucchiolevole e facilmente lavabili;
- b) le linee di raccolta e trasporto dei liquami sono disposte in modo tale da evitare il coinvolgimento di più edifici. La rete di raccolta degli scarichi è basata su uno schema che prevede per ogni ricovero un accesso indipendente ai collettori principali che devono essere esterni agli edifici. All'interno del medesimo edificio è evitato il passaggio del liquame da un reparto all'altro;
- c) le stalle non hanno comunicazione diretta con i locali di abitazione;
- d) attorno al perimetro dell'allevamento è piantumato un filare alberato, di protezione ambientale realizzato con idonee essenze ad alto fusto;
- e) la potenzialità dell'allevamento è calcolata per ciascuna classe dimensionale dividendo la superficie utile di allevamento (superficie di calpestio al lordo di mangiatoia, muri perimetrali interni, zone di stazionamento provvisorio) per i valori riportati nella tabella 1 della Circolare regionale n. 5404 del 10.10.1995, applicativa della L.R. Emilia Romagna n.50/1995 e successive integrazioni e modifiche;
- f) è disponibile l'attrezzatura per il lavaggio e la disinfezione;
- g) è individuato un locale di isolamento o di quarantena, separato dagli altri ambienti e dotato di scarichi autonomi per le acque di lavaggio e per liquami.

Art.298 - Allevamento di animali da pelliccia

1. I locali dove si preparano gli alimenti e dove si procede alla soppressione e alla scuoiatura degli animali da pelliccia hanno pavimenti e pareti fino all'altezza di m.2 facilmente lavabili e disinfettabili con angoli e spigoli arrotondati e con chiusino sifonato al pavimento per il deflusso delle acque di lavaggio.
2. L'attrezzatura per la preparazione degli alimenti è costantemente tenuta in perfette condizioni igieniche.
3. Gli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali allevati sono conservati a temperatura idonea.
4. Gli animali da pelliccia sono soppressi con metodi eutanascici.
5. Le pelli grezze destinate alle concerie sono trasportate in idonei contenitori chiusi, autorizzati dall'Azienda USL, a tenuta stagna, facilmente lavabili, disinfettabili e mantenuti in corrette condizioni igieniche.
6. Gli allevatori segnalano all'Azienda USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma.

Art.299 - Elicicoltura

1. Gli allevatori segnalano all'Azienda USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma che si verifica negli allevamenti di elicicoltura.
2. Gli stessi allevatori mantengono l'allevamento e le aree ad esso circostanti in buone condizioni igieniche.

Art.300 - Lombricoltura

1. Le sostanze organiche utilizzate come substrato per l'allevamento di lombricoltura non debbono costituire fonte di propagazione di malattie infettive e diffuse.
2. La maturazione del letame avviene in luoghi conformi ed ubicati secondo le norme previste dal presente Regolamento.
3. L'allevatore mantiene l'allevamento e le aree ad esso circostanti in buone condizioni igieniche.

4. Gli allevatori segnalano all'Azienda USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma che si verifica negli allevamenti.

Art.301 - Allevamenti ittici

1. Chiunque intenda iniziare una attività per l'allevamento di pesce o di rane dà comunicazione all'Azienda USL specificando la località, la superficie del terreno sommerso, le specie ittiche che si intendono allevare, la produzione prevista, la durata dell'attività, il tipo di allevamento e le caratteristiche tecniche degli impianti che si intendono attivare.

2. Qualora le acque destinate alla ittiocoltura abbiano comunicazione con acque pubbliche, nella pianta planimetrica sono segnalati i punti nei quali sono collocate le griglie di separazione previste all'art. 26 della LR 29/1993.

3. L'Azienda USL effettua controlli periodici per accertare le condizioni sanitarie delle acque e del pesce in allevamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'Azienda USL, con almeno 24 ore di anticipo, la partenza dall'allevamento delle varie partite di pesce prodotto, affinché possano essere sottoposte a controllo sanitario prima della loro commercializzazione o destinazione alla lavorazione.

5. Il titolare comunica all'Azienda USL, con almeno 24 ore di anticipo, l'immissione in coltura, per consentire la vigilanza sull'immissione.

6. Il pesce prodotto in allevamento può essere venduto direttamente al dettaglio ai sensi della Legge n. 59/1963 previa dichiarazione al Comune del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

7. La vendita in allevamento può essere consentita anche alle condizioni sanitarie previste per la vendita ambulante a posto fisso in quanto applicabili.

8. Qualora in allevamento vengano prodotti pesci da commercializzarsi come animali d'affezione, le modalità di vendita vengono concordate con l'Azienda USL.

9. Chiunque trasporti specie ittiche a scopo di commercio è munito di dichiarazione di provenienza compilata dal titolare dell'allevamento; tale dichiarazione ha validità 48 ore ed è esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

10. La dichiarazione indica:

- a) allevamento di provenienza;
- b) quantità di pesce ripartito per specie;
- c) destinazione;
- d) data di partenza e ora di carico;
- e) generalità ed indirizzo del destinatario;
- f) targa del mezzo di trasporto.

Art.302 - Allevamenti di animali a fini sperimentali

1. I rifiuti prodotti dagli allevamenti a fini sperimentali sono classificati rifiuti sanitari pericolosi e pertanto smaltiti con le modalità previste dal D.M. n.219/2000

Art.303 - Allevamento, vendita, trasporto di larve ad uso di esca per la pesca

1. Gli allevamenti di larve che utilizzano rifiuti di origine animale a basso rischio sono in possesso della prevista autorizzazione ministeriale e si attengono per quanto riguarda la ricezione, la detenzione e l'uso dei rifiuti di origine animale, la tipologia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di detti rifiuti a quanto prescritto dal D.Lgs n. 508/1992, successive modificazioni e relativi decreti di esecuzione).

2. Gli allevamenti sono collocati al di fuori delle zone urbane e comunque a distanza non inferiore a m 2000 dai confini esterni di dette zone e a m 500 dalle frazioni e dai nuclei abitati; è osservata la distanza di almeno m 50 dalle strade pubbliche e di m 200 da abitazioni di terzi.
3. L'allevamento e la conservazione avvengono all'interno di locali o strutture chiudibili, idonei ad impedire la fuga di larve o di adulti
4. I locali e le strutture sono permanentemente custoditi.
5. Gli allevamenti prevedono metodi di stoccaggio ed eliminazione degli scarti e dei residui di allevamento e di lavorazione conformi alle norme per lo smaltimento dei rifiuti animali e idonei impianti di lavaggio e disinfezione.
6. Sono previsti impianti di aspirazione dell'aria all'interno dei locali, in grado di mantenerli in depressione; l'aria captata è inviata ad idonei impianti di abbattimento, che sono autorizzati dalla Amministrazione provinciale ai sensi del D.P.R. n.203/88.
7. I locali, le strutture, le attrezzature ed eventualmente le pareti esterne e le immediate adiacenze sono sottoposti a trattamento di disinfezione e disinfestazione secondo programmi concordati con l'Azienda USL; questa, qualora lo ritenga necessario, può proporre ulteriori trattamenti che sono eseguiti a cura e con oneri a carico del gestore. Di tutte le suddette operazioni è tenuto registro.
8. Gli allevamenti a carattere stagionale notificano la ripresa e la cessazione dell'attività all'Azienda USL per la conseguente vigilanza.
9. La colorazione delle esche può avvenire solo utilizzando coloranti non pericolosi alla manipolazione, approvati dall'Azienda USL; sul luogo di lavorazione è presente la scheda tecnica di ogni colorante, additivo o coadiuvante usato.
10. La conservazione e la vendita delle esche animali avviene tramite contenitori atti ad impedirne la fuga; la conservazione delle larve di mosche avviene a temperatura non superiore a 6 °C.
11. Il commercio e l'allevamento di insetti alloctoni è preventivamente autorizzato dal Servizio Fitosanitario regionale.
12. Il trasporto di esche animali vive è effettuato con automezzi autorizzati ed in contenitori idonei a garantire le migliori condizioni di sopravvivenza delle esche e ad impedirne la fuga o la dispersione.
13. L'Azienda USL autorizza gli automezzi, specificando il tipo di contenitore o di confezione permessa. Gli automezzi sono mantenuti in perfetta pulizia e periodicamente disinfettati.
14. Gli esercizi di vendita di esche animali vive all'ingrosso ed al minuto sono soggetti nulla osta sanitario dell'Azienda USL.

Art.304 - Apicoltura

1. L'Azienda USL esercita la vigilanza sanitaria sulla apicoltura, con periodici accertamenti sugli apiari, anche in collaborazione con esperti delle associazioni apicoltori.
2. Chiunque detenga apiari a qualsiasi titolo, anche per produzione di miele per autoconsumo, registra l'attività presso l'Azienda USL, che istituisce e gestisce apposito registro.
3. Gli apiari sono collocati a non meno di m 30 rispetto:
 - a) alle civili abitazioni occupate da terzi;
 - b) agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente;
 - c) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie.

4. Gli allevatori segnalano all'Azienda USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma.

Art.305 - Impianti per l'incubazione di uova

1. Per l'attivazione degli impianti di incubazione delle uova di pollame, gli interessati allegano alla domanda di autorizzazione, di cui all'art. 264, la documentazione relativa al numero di impianti, alla capacità complessiva dell'impianto e la planimetria.

Art.306 - Commercio di pulcini

1. Tutti i rivenditori di pulcini registrano la loro attività presso l'Azienda USL che gestisce apposito registro; a tali fini sono indicati:

- a) denominazione e ragione sociale della ditta;
- b) l'origine dei pulcini;
- c) la ditta fornitrice;
- d) il mezzo con cui viene effettuata la consegna ai clienti.

2. All'Azienda USL sono comunicati i nominativi e gli indirizzi dei clienti ed il numero dei pulcini consegnati, fatta eccezione per le vendite effettuate a favore di privati non effettuanti alcun commercio.

3. Rimangono a disposizione dell'Azienda USL per almeno tre mesi, tutti i certificati di origine e sanità dei pulcini ed in particolare quelli relativi alla immunità da pullurosi.

4. I venditori di pulcini, qualora si verificano mortalità eccedenti la media, ne danno immediata comunicazione all'Azienda USL che provvede ad accertare, a mezzo di laboratori autorizzati, la causa della morte. I pulcini morti sono distrutti secondo le modalità previste dalle vigenti norme e concordate con l'Azienda USL.

Art.307 - Trasporto di animali vivi

1. Durante il trasporto di animali vivi sono garantite le condizioni di benessere degli animali con le modalità prescritte dal D.Lgs. n.532/1992 come modificato dal D.Lgs. n.388/1998.

2. L'esercente dichiara nella domanda di autorizzazione di disporre, presso la sede di rimessa dei veicoli o anche in altra sede, delle attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei veicoli, la idoneità dei quali è verificata dall'Azienda USL.

Art.308 - Esercizi di toelettatura

1. L'apertura di sale da toelettatura per cani e gatti e altri animali ornamentali o di affezione è subordinata al nullaosta igienico sanitario rilasciato dall'Azienda USL che valuta l'idoneità dei locali in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento Edilizio e dagli altri regolamenti comunali.

2. Gli esercizi sono costituiti almeno da:

- a) una sala d'attesa che rispetta la normativa sulle barriere architettoniche;
- b) una zona di lavoro, di almeno m² 20, con pareti lisce, impermeabili e lavabili fino a m.2 di altezza con connessione raccordata al pavimento, dotata di almeno una vasca di lavaggio collegata alla rete di acque nere, un fognolo sifonato nel pavimento con scarico fognario.
- c) un servizio igienico.

3. I locali sono tenuti sempre in perfette condizioni igieniche.

4. L'esercizio è dotato di attrezzature per l'asciugamento e la tosatura degli animali.

5. Tutte le attrezzature sono tenute sempre in condizioni igieniche atte ad evitare la trasmissione di eventuali malattie e sono lavate e disinfettate dopo ogni utilizzo.

6. Nel caso in cui l'attività di toelettatura sia abbinata ad attività commerciale di settore, ogni singola attività dispone di distinti locali con entrata indipendente

Art.309 - Canili privati e pensioni per animali

1. I requisiti dei canili sono definiti dalla Legge n. 281/1991 e dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n.27/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Art.310 - Produzione latte

1. L'attività di produzione latte è regolata dal D.P.R. n. 54/1997 e successive modificazioni.

Art.311 - Gestione di laghetti per la pesca

1. L'esercizio della pesca a pagamento è consentito solo nei laghetti e specchi d'acqua appositamente delimitati ed è subordinato all'autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 24 della LR. Emilia-Romagna n.11/1993 e della L.R. Emilia Romagna n. 29/1993.

2. Al Comune compete l'autorizzazione amministrativa per:

- a) avvio dell'attività;
- b) modifica dell'impianto;
- c) modifica della destinazione d'uso dell'impianto e delle sue pertinenze.

3. Ai fini dell'autorizzazione, il Comune acquisisce oltre al parere dell'Azienda USL anche quello dell'ARPA.

4. All'Azienda USL compete la vigilanza su:

- a) aspetti di sanità animale;
- b) immissione di specie ittiche;
- c) idoneità alimentare del pescato;
- d) rischi igienici legati all'accumulo di materiali organici di origine ittica (infestazioni di rodenti e mosche);
- e) rischi igienici legati alla presenza di acque ferme (larve di insetti, in particolare Culex e Aedes).

5. All'ARPA competono le valutazioni e la vigilanza in ordine all'impatto ambientale dell'impianto e dell'attività, con particolare riguardo agli scarichi in acque superficiali o in fognatura ai sensi del D.Lgs n. 152/1999.

6. L'autorizzazione amministrativa può comprendere l'esercizio di attività accessorie (bar, ristorante, spaccio di generi alimentari, per l'allevamento del pesce e per la pesca, parcheggio, altri servizi), con possibilità di limitarne la fruizione ai soli clienti dell'attività principale.

Sezione V

(GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO ANIMALE)

Art.312 - Norme generali per lo smaltimento sul suolo degli effluenti di allevamento

1. Le operazioni di smaltimento dei liquami zootecnici su terreno agricolo sono autorizzate dalla Provincia, ai sensi della L.R Emilia Romagna n. 50/1995, a seguito della presentazione del "piano annuale di spandimento".

2. Lo spandimento degli effluenti di allevamento, sia liquidi (liquami), che solidi (letame) è effettuato a distanza non inferiore a m 150 dai centri abitati, fuori dalla zona di rispetto prevista dal D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni per pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano e a distanza di sicurezza da corsi d'acqua superficiali.

3. Lo spandimento è seguito da interrimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore.

4. È vietato lo spandimento di deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto ed i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
5. La distribuzione del liquame nel terreno avviene mediante aspersione o scorrimento o iniezione evitando in ogni caso fenomeni di ruscellamento e formazione di aerosol e di impaludamento.
6. Sono rispettati i periodi di divieto temporale di distribuzione sul suolo dei liquami zootecnici previsti provvedimento regionale.
7. Le prescrizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai materiali usati come ammendanti agricoli o fertilizzanti.

Art.313 - Platee di accumulo letame

1. Gli allevamenti che producono deiezioni solide (letame, polline, stallatico, ecc.), sono dotati di platea di accumulo, realizzata in conformità a quanto disposto dalla provvedimento regionale. Il presente articolo si applica anche alle stalle di sosta annesse ai macelli ed agli accumuli di materiali fermentescibili sia ad uso concimistico che mangimistico.
2. Le platee sono ubicate alle distanze indicate dall'art. 19 della L.R. Emilia Romagna n. 7/1983, nonché a m 50 da strade e fuori dalle zone di rispetto previste dal D.P.R. n.236/88 per pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano, a m 10 dal piede esterno di scarpata dagli argini di fiumi, laghi.
3. La dislocazione delle platee non può avvenire all'interno degli argini dei fiumi, nelle aree soggette a periodiche e ripetute esondazioni, nelle aree di salvaguardia dell'abitato previste dal PRG e nelle aree di salvaguardia di edifici religiosi e dei cimiteri.
4. Sono adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare fuoriuscite di colaticci. Le vasche di raccolta delle deiezioni sono conformi alle norme previste in materia; sono inoltre vietati i dispositivi di sovrapieno installati sui contenitori di liquami e gli accessi carrabili alle platee sono realizzati con contropendenze tali da assicurare il contenimento del colaticcio.

Art.314 - Cumuli di letame

1. I cumuli di letame, posti a distanza dall'allevamento, in attesa dello spandimento, sono realizzati adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico-ambientali, quali dilavamento ed inquinamento della falda e disturbo al vicinato.

Art.315 - Contenitori per lo stoccaggio degli effluenti da allevamento

1. La capacità utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento è calcolata sulla base della potenzialità massima dell'allevamento. Per il calcolo del liquame e letame prodotti per ogni singola specie animale, con esclusione degli equini e dei suini, si fa riferimento provvedimenti regionali. Per quanto attiene agli allevamenti di cavalli e suini il dimensionamento dei contenitori tiene conto di quanto previsto nei provvedimenti regionali.

Art.316 - Tecniche costruttive di bacini di accumulo

1. I bacini di accumulo di liquame sono realizzati in conformità a quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna n.50/95 e dalla Delibera CR Emilia Romagna 3003/95. Inoltre, lungo il perimetro del bacino è piantumata una idonea alberatura o comunque realizzate adeguate forme di protezione ambientale.

Art.317 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali, la inosservanza delle norme in materia di benessere animale, allevamento, trasporto e utilizzo degli animali, gestione dell'animale, dei suoi prodotti e degli scarti di origine animale,

conduzione di strutture ed esercizi finalizzati alla detenzione di animali e alla loro cura, è sanzionata ai sensi delle vigenti norme speciali in materia.

2. L'inosservanza del Regolamento di polizia veterinaria è punita con la sanzione amministrativa da Euro 258,23 a Euro 1291,14 ai sensi della Circ. Min. Agricoltura e Foreste 6.10.1989 n. 601/139/7993 e dell'art.6 della Legge n. 218/1988.

3. Nei casi di contravvenzione alle presenti norme regolamentari, per le quali non siano previste sanzioni da norme speciali, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.344 del T.U. leggi sanitarie.